## CONVENZIONE

	CONVENZIONE	
	PER LA FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO E SERVIZI	
	CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO	
	REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007	
· <u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>	LOTTI 5-7-9-12-13-15	
	TRA	
	La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
	in Corso Marconi, 10 e domiciliata ai fini del presente atto in Corso Marconi,	
	10, capitale sociale Euro 1.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese	
	presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627	
	di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente e legale	
	rappresentante, Domenico ARCIDIACONO nato a Como il 12 novembre	
	1944 (nel seguito per brevità anche "S.C.RPiemonte S.p.A.");	Degione Piemon
	E	Plemonte 2 S.p.A.
	GlaxoSmithKline S.p.A, sede legale in Verona, Via A.Fleming 2, capitale	\$700 to 100
	sociale Euro 65.250.000,00 =i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Verona	
	al n. 00212840235, REA 29640 di Verona, P. IVA 00212840235, in persona	
	del procuratore Maria CEFALY nata a Vibo Valentia il 5 settembre 1983, in	٠
	forza della procura autenticata dal dott. Claudio BERLINI notaio in Legnano	S.p.A
	rep.n. 24.733 del 26 febbraio 2010, registrata a Legnano il 01 marzo 2010	Kline eming, ferona 21284
	n°112. (nel seguito per brevità anche "Operatore economico")	A. Fl. 7135 N. F. 600 N. F
	PREMESSO CHE	Via Via
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pagina 1 di 26	
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	•

	b) la Regione Piemonte ha incaricato S.C.RPiemonte S.p.A., nell'ambito	
	della categoria dei vaccini per profilassi igienico sanitaria di cui alla	
-	D.G.R. n. 6-11703 del 06 luglio 2009, di procedere	
	all'approvvigionamento aggregato dei vaccini ad uso umano;	
	c) in data 9 dicembre 2010 con nota prot. n. 5919, veniva approvato dal	
	gruppo di lavoro individuato dalla Direzione Regionale Sanità il	
	Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di vaccini ad uso umano	
	e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui	
	all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 nonché sancita l'adozione, quale	
	criterio di aggiudicazione, del prezzo più basso;	
	d) S.C.R-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 96 del 16 dicembre 2010,	
	in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	agione Piemon
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 16 Lotti, per la stipula di una	S.C.R.
	Convenzione per la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi	S.p.A.
	per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1	19/10
	lettera a) L.R. 19/2007;	
	e) S.C.RPiemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente i Lotti 5-7-9-12-	
	13-15 a GlaxoSmithKline S.p.A;	
	f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	S.p.A 2 235
	fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	nkline Teming, Verona 0212840
-	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	Mith K Fle 135 V
·	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa,	500
	come indicato al paragrafo 14) punto 14 del Disciplinare di gara;	
	g) il Fornitore aggiudicatario dei Lotti 5-7-9-12-13-15 ha attivato il Call	
·	Center secondo quanto disposto al par. 11) lettera G del Disciplinare di	
	Pagina 2 di 26	

:		
	Gara ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un	
	indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;	
	h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	·
·	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le	
<u></u>	condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni	
	Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
:	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara	
	ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	assione Plemoni
	integrante e sostanziale della presente Convenzione;	S.C.R. Plemonte 2 S.p.A.
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	2020 10 10125
	ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.RPiemonte S.p.A., Capitolato	//
	Tecnico e suoi allegati, Offerte Economiche, cauzione definitiva, polizza RC.	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	- d
	irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire i prodotti oggetto del	9. S.p.
	presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli	hKline Flemin
	Ordinativi di fornitura e le successive Richieste di consegna, sino alla	Spoint State of State
	concorrenza del quantitativo triennale massimo (previsto per ciascun Lotto)	Siax)
	di:	
	- Lotto 5 : n. 15.000 dosi	
	Pagina 3 di 26	

	- Lotto 7 : n. 39.000 dosi	
	- Lotto 9 : n. 3.000 dosi	
	- Lotto 12 : n. 270.000 dosi	
	- Lotto 13 : n. 4.500 cicli vaccinali	
	- Lotto 15 : n. 15.000 dosi	
	Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi	
	connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto	
	adempimento degli obblighi contrattuali, quali:	
	a) trasporto e consegna	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	b) assistenza e consulenza alla fornitura.	
	2. I quantitativi massimi di cui al precedente comma 1 esprimono il limite	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	200
	Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo di	S.C. P.
	ciascun lotto, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura dei prodotti alle	S.p.A.
	Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno	10125
	dell'Amministrazione Contraente.	
	3. S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
	massimo (del Lotto di riferimento) indicato al comma 1 fino a concorrenza di	S.p.A 2 2 3235
	un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.	thKline ( Feleming, 35 Verona 00212840
	4. Le predette forniture dovranno essere prestata con le modalità e alle	mithk 135 V
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	9 1 0 - 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il	<u> </u>
	fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico,	
	dagli Ordinativi di fornitura e dalle Richieste di consegna che ciascun	
	Pagina 4 di 26	

		·
	soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni d	i
	cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclus	1
	a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso	
	l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da	ı
	persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere	
	indicati quantomeno il quantitativo della fornitura nonchè i riferimenti per la	
	fatturazione.	
	5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito per ciascun	Regione Piemon
	lotto , gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti	Plemonte 2 S.p.A.
	che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed	P. Con 10125
	efficacia.	yr -
	6. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20%	
	del quantitativo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della	
	fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto del	
	quantitativo ai sensi del R.D. 2440/1923, da parte di S.C.RPiemonte S.p.A	.p.A.
	Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore una	ine S hing, 2 rona 12840
-	riduzione del 20% del quantitativo della fornitura dalle stesse richiesta	ithK
	dandone contestuale comunicazione a S.C.R Piemonte, senza che a fronte	9 et 20
	della richiesta di riduzione di tali quantità nel limite indicato, il Fornitore	8
	possa avanzare alcuna pretesa.	

	ART. 3 - DURATA	
	1.La presente Convenzione ha una durata di 24 ( ventiquattro) mesi a	
	decorrere dal 07 aprile 2011 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del	
	termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun Lotto (di	
	cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori	
4.	6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di	
	S.C.R Piemonte S.p.A	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun	
	lotto, anche eventualmente incrementato.	
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	ne Pi
	emettere Ordinativi di Fornitura che avranno efficacia dalla data di emissione	S.C.R
	e fino al trentaseiesimo mese a decorrere dal 07 aprile 2011.	S.p.A.
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	200 10 1012°
	Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni nelle	/
	singole Richieste di consegna, debbono specificare le quantità di prodotti	
	richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. L'Ordinativo di Fornitura e le	
	successive richieste di consegna dovranno essere inviate al Fornitore a mezzo	.A.
	fax. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	ie S.r. ng, 2 na 84023
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	thKlin Elemi 5 Ver 00212
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	S. C.F.
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 1.	a a
	ART. 5 – VERIFICHE	
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	Pagina 6 di 26	
1	i de la companya de	

·	S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
<u> </u>	dei consumi della/e Amministrazione/i Ćontraente/i.	
	ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO	
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A., anche tramite	
	terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura	
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
	quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato	:
	Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà	
	secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	agione Piemo
	altre parti della Convenzione a:	S.C.R.
	a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;	S.p.A.
······································	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	
	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	5. A.
	d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in	re S.p. ng, 2 ona 84023
	corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	thKiir Hemi 5 Ver 00212
	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	900 100 3713 3713
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	a d
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	
-		

	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze d	i
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
-	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	ı
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compres	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
,	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4	
	sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e	
	chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune	
· •	correzioni;	one Pio
	g) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in	S.C.R.
	tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di consegna emesse da	S.p.A.
<u></u>	ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella	1012h
	presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di	
	Fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti	- 1.
	con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e	
·	della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Salvo diverso	2 ک
	accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il	e S.p ig, 2 na 84023
<u> </u>	Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e	ithKlim Flemin So Vero 002122
···	modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;	oSmit fra A
	h) non dare esecuzione alla Richiesta di consegna se proveniente da un	Glaye
	soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto	
	Richieste di consegna oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pagina 8 di 26	

•	prevista per ciascun lotto, informando tempestivamente	
	l'Amministrazione e S.C.RPiemonte S.p.A.;	
7.	i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	-
	Ordinativi di fornitura;	
<del></del>	j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del	
	Capitolato Tecnico;	
······································	k) consentire a S.C.RPiemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	2agione Ale Mon
	l) fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tutti i dispositivi per la	Piemonte S.p.A
	somministrazione necessari per l'erogazione dei prodotti oggetto della	CON 101250
	presente convenzione, laddove lo richieda;	- Control of the Cont
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m) manlevare e tenere indenne S.C.RPiemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	3.p.A. 2 235
<i>i</i>	relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	Kline Seming, Verona 7212840
	n) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico,	SmithKline 4A. Fleming 37135 Veron C.F. 002128.
	secondo le modalità ivi previste.	S AND S
	ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	
	Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun	
	Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e	
	Pagina 9 di 26	

						•	
	nelle 1	tempistiche stabi	lite nel Capi	tolato Tecnico pa	aragrafi 5 e 6.1	•	
	Ciasc	una Amministra					
<del></del>	(vedi	par. 9 Capitolato					
	dei pro	odotti consegnat					
	In case	o di mancata risp					
<u> </u>	trover	à applicazione qu	anto discipl	inato al par. 6.2 d	del Capitolato	Tecnico.	
<del></del>	ART.	8 – CORRISPE					
	1.II c	orrispettivo con	trattuale do	vuto da ciascu	ına Azienda	Sanitaria al	
	Fornite	ore in forza deg	li Ordinativ	i di Fornitura e	delle relative	richieste di	
	conseg	na sarà determi	nato sulla ba	ase del prezzo u	mitario riferito	all'offerta,	
		sclusa, (da inte		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	disposi	itivi per la sua se	omministrazi	one, ove necess	ari, e della pre	stazione dei	egione Piemon
		connessi) per le					S.C.R. Piemonte 2 S.p.A.
	In parti	colare:					100m 10 10125
	Lotto	Descrizione	Quantità	Nome	AIC	Prezzo	/
			massima	Commercial	-	unitario	<del>.</del>
			triennale	e del		(Iva	
				Prodotto		esclusa)	
	- 5	Anti-epatite	15.000	HAVRIX	028725101	€ 16,90	.A. 35
-		A pediatrico	dosi	PEDIATRIC O		a dose	Iline S.r. ming, 2 ferona 21284023
				-			hKline S. Feming, 2 5 Verona 002128402
	7	Anti-epatite	39.000	ENGERIX-B	026653042	€ 12,53	oSmithkline va A. Feming 37135 Veron - c.F. 002128
,		B adulti	<del>dosi -</del>	ADULTI	026653079	a dose	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	,						
-							
						<u> </u>	

				•			
	9	Anti-	3.000 dosi	HIBERIX	031902012	€ 10,45	
		Haemophilus influenzae b				a dose	
	12	Anti-morbillo	270.000	PRIORIX	034199075	€ 9,89	
·		– parotite - rosolia	dosi		034199087	a dose	
	٠.						
	13	Anti-	4.500 cicli	ROTARIX	037045010	€ 73,50	
		rotavirus	vaccinali			per ciclo	
	15	Anti-tifo	15.000	TYPHERIX	034461018	€ 7,70	
	15	intramuscolo	dosi	TITIERIA	034401010	a dose	one Piero
						u dose	S.C.R.
							S.p.A. E
	·	<u> </u>			<u> </u>		
	I prezz	i unitari soprair	idicati rappro	esentano il listi	no di riferime	ento per il	
	Fornito	re per l'intera du	rata della pre	sente Convenzio	ne.		
	2. Il co	tazione di					
	regolari	attura, che					
	dovrà es	ssere completata	con il riferim	ento al C.I.G.	· ·		
		LOTTO			C.I.G.		
		5		0	640763659		line S.p., ming, 2 erona 12840235
		7		0	640820563		ikline feming. Verona
		9			640919715		mith A. Fie
		12			641004D38		exoSmithKline Via A. Fleming 37 35 Veron PA C.F. 0021284
			:				75
i		13		0	641037875		
		15			641105095		

	dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione	
	Contraente.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 90 (novanta) giorni data fattura	
:	fine mese, salvo diverse pattuizioni con il Fornitore.	
	Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
<u> </u>	finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti	
	relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di	
	Conti Correnti dedicati indicati dalla Farmafactoring S.p.A titolata in forza	
	della procura notarile n. 85616 del 11.06.2001.	
	4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	Caglone Plemon
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del	S.C.R. Piemonte
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	From 10 Ones
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	7
	quanto richiesto dagli Enti.	
	5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	· .
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	2. p.A.
<u> </u>	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	line ( ming, erona 112840
	6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	mith K A. Fle 7.002
	contributiva del Fornitore certificata attraverso la presentazione da parte di	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	quest'ultimo di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità	₫
	contributiva) in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità	
	da parte dell'Amministrazione Contraente.	
	7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	Pagina 12 di 26	

	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 2 saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale	
	misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice	
	Civile.	
	ART. 9 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	***************************************
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
<u> </u>	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	S.C. P.
	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	S.p.A.
	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere a), b) e c) del	Con to House
·	Capitolato Tecnico.	71
:	2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 6.3 del Capitolato Tecnico)	
	e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della	
	documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 8 del Capitolato Tecnico)	
	dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati	
	incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R.	S.p.A 2 0235
,	Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale	ithKline Fleming, \$5 Verons
	di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, penultimo ed ultimo capoverso.	A Fig.
	ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	
	Pagina 13 di 26	

•		
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	None Plea
<del></del>	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	S.C.R.
	all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	S.p.A.
·	2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	0 10 h
	penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	<i>f</i> 1
	iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.RPiemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A nel	p.A.
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	ne S. ing, 2 cona 28402
-	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	iithKline Fleming 35.Veron . 002128
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9	XoSm Vial Vial Vial Vial Vial Vial Vial Vial
	comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	0 0
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte	
	Pagina 14 di 26	*
1	·	

•	S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore	
	accertamento o procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
•	l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto	
	non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.RPiemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9	
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	egione Piemo
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo di ciascun lotto della	S.C.R.
	Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella	S.p.A. 5
, , , ,	determinazione della misura massima del 10% S.C.RPiemonte S.p.A. terrà	39/4
	conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni,	
	regolarmente comunicate e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
	Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	5. A.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	e S.p. ng, 2 na 84023
	penale.	thKlin Flemi 5 Verd 00212
-:	ART. 11 - GARANZIE	S C.F.
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	Glax P.I.
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	Pagina 15 di 26	<del>-</del>
	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

		·
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i	
	La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.RPiemonte S.p.A La detta	
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
<u></u>	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	dione Piemo
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	S.C.R.
	pertanto S.C.RPiemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha	S.p.A.
	facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	10 10
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
·	3. La garanzia opera nei confronti della S.C.R Piemonte S.p.A a far data dal	
<del> </del>	07 aprile 2011 e nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti a far	
	data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	S.p.A 2 0235
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	Cline Ming. Webna 21284
<u> </u>	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	E/C 3 8
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R	P.I C.F.
	Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	O
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare nell'ambito di	
	ciascun lotto, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura	
	Pagina 16 di 26	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	1.11	
	dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento	
	dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3	,
ar.	D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da	1
	parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato d	
	esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25%	, , ,
	dell'iniziale importo garantito per ciascun lotto, è svincolato dalla data d	
	emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato da	
	S.C.R. Piemonte S.p.A A tal fine, il Direttore per l'esecuzione del Contratto	
	(art. 18) di ciascuna Amministrazione Contraente dovrà trasmettere, entro 30	
•	giorni dall'avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, a S.C.R	agone Piemo
	Piemonte S.p.A. ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed	S.C.R.
	esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione) relativamente ai rispettivi	S.p.A.
	Ordinativi di fornitura.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata per ciascun lotto dovesse	
	ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il	
4.	Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni	Å. \$
	lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R	ie S.p. ng, 2 na 84023
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Piemonte S.p.A.	thKliry Flemin 5 Vero 002121
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	S. F. C. F.
	S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione	Glax P.L.
	relativamente al lotto oggetto di inadempienza e, del pari, le singole	
	Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di	
	fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	Pagina 17 di 26	

	8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla	
	lettera f) delle premesse.	
	Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando	
<del> · </del>	S.C.RPiemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni	
÷.	a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	
	se eseguite da parte di terzi soggetti .	
<u> </u>	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	
<u>:</u>	efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura	
	del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le	
	attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.	Regione Tononia
· .	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	Plemonte 2 S.p.A.
<del>-</del> .	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	9. 10 1012 1012
	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	//
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione	
<del></del>	prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior	
	danno subito.	. A.
	Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	ne S.p ing, 2 ona 284023
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	thKlir Flemi 5 Verd
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati	oSmi Xia A. 3713 - c.F.
	ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	and in
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di	
	inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la	
	risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	Pagina 18 di 26	

	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale di ciascun lotto;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- subappalto non autorizzato per ogni singolo lotto;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
·	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	one Pia
<del></del>	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	S.C.R.
<del></del>	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	S.p.A.
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	Ton to lorso
	eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;	7
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
	gara;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	5. A.
, ,	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	ne S.p ing, 2 ona 284023
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	ithKiir 5 Ver 00212
· ·	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. e	の ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
	comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il	<u>G</u> 3.
<u> </u>	Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	
	continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
	all'individuazione di un nuovo fornitore.	
	Pagina 19 di 26	

	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura S.C.RPiemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la	
	parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura	
	risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale	
	di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera	
<del></del>	raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R Piemonte	
	S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
-	iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	agione Plema
	presente articolo.	S.C.R.
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	S.p.A.
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	10-10
	inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	/0
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
-	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
<b>,,</b> ,,	4. Nel caso di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	3.p.A 2 3235
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	hKline (Fleming, 5. Verona 00212846
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	mithKline A. Fleming 185 Veron F. 002 128
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	axes of the second of the seco
	ART. 13 – RECESSO	<u></u>
<u> </u>	1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di	
	propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla	
	Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti,	
	Pagina 20 di 26	

	dal singolo Ordinativo di fornitura al verificarsi di circostanze che rendano	0 .
	non opportuna la sua prosecuzione. Qualora, nel corso della fornitura	,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	venissero immessi sul mercato nuovi prodotti che consentono una provata	a
	migliore risposta immunologia, o qualora si rendesse necessario acquisire	
	nuove formulazioni, sarà facoltà di S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle singole	
	Amministrazioni, recedere dalla Convenzione e/o dai singoli ordinativi d	i
	fornitura. Il provvedimento di recesso sarà oggetto di notifica al Fornitore	
	secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto	
	aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato	
	all'attività già svolta, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in	
	deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.	
***	2. L'Amministrazione Contraente e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A. può	S.C. P.
	recedere, per qualsiasi motivo da ciascun singolo ordinativo di fornitura e/o	S.p.A.
	dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita	10 10 10 PM
	dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni	7
	solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R.	
	3. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni	
*	attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle	∢
	Amministrazioni.	S.p. 2, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2
	4. Qualora S.C.RPiemonte S.p.A. receda dalla Convenzione in relazione ad	JKjine Seming Veror
	uno o più specifici lotti o per tutti i lotti ai sensi del comma 1 del presente	C.F. 0
<del></del>	articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte	<u> </u>
	delle Amministrazioni e, le singole Amministrazioni potranno a loro volta	
	recedere dai singoli ordinativi già emessi, con un preavviso di almeno 30	
	(trenta) giorni solari da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata	

* *		
	A/R fatto salvo quanto espressamente sopra disposto in ordine a	
	risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.	
	ART. 14 - SUBAPPALTO	
	Il Fornitore, in sede di offerta, ha dichiarato di non ricorrere al subappalto	
	ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
<u> </u>	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, la	
	Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	Aegione Pieno
	La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si	S.C.R.
	precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	(Ban 16) Jon 25 18
	normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed	
	all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	
,	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	₹
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	s S.p. 9, 2 1a 40236
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	nKline Temin Vero
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	Saniti Salah C.F. 0
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	See 3
	e/o di S.C.RPiemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che	
	vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere	
	indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A.,	
	Pagina 22 di 26	

		1
·	assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso	
	terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni	
	Contraenti e/o di S.C.R	
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
	difensore scelto dal Fornitore	
<del></del>	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
	S.C.RPiemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	ayone Piem
	risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	S.C.R.
	facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/	S.p.A.
	della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo	10/10
	il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
,	ART. 17 - REFERENTE DELLA FORNITURA	
	La sig.ra Francesca BOSCHI, Responsabile della Fornitura, nominata dal	
	Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente	⋖
	responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte	S.p. 2
	S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di	mithKline Averent 239 veror F. 002728
	rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	0000
	ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	OS II.
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla	
	presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,	
	Pagina 23 di 26	

verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.  2. Il D.E.C. dovrà altresi rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.  3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.  ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI  Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.	
nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.  2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.  3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.  ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI  Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.  2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.  3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.  ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI  Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.  3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.  ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI  Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.  3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.  ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI  Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.  3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.  ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI  Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.  ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI  Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. ed  al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.  ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI  Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle  leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.  ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI  Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed  S.C.R. Piemonta	
ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI  Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
3 Piemonte	
assistenza dei lavoratori.	OIII.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	oull of
Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
della fornitura.	- iv.
In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza	
posa in opera, S.C.R Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	. <del></del> .
Pagina 24 di 26	

	ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE	
	L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
	Capitolato Tecnico.	N. C.
• .	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
· . ·	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 21- FORO COMPETENTE	
1 -	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
:	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	Ragione Piemo
	ART. 22- SPESE CONTRATTUALI	S.C.R. S
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione	100% th 40125
	sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario.	4/12
	ART. 23- CLAUSOLA FINALE	
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
	l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	ď.
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	8 S.p.
	Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di	JKline Jemin Veror 02128
	S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun	SmithKling
	caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	Siax P.I.
	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
_	Pagina 25 di 26	

			× ,	
<u> </u>	Torino, lì () 7 LUG, 2011			
	Letto, confermato e sottoscritto.			
	S.C.R STANGANTE S.p.A.			
	@ Piemonte g			
	10-10-10-10	Munes		
	CLAXOSMITHKLINE S. AA			
	GLAXOSMITHKLINE S.H.A.  GlaxoSmithKline S.p.A.		,	
	Via A. Fleming, 2 37135 Verona			:
	P.I C.F. 00212840235			
e e				
			Pagina 26 di 26	